

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DEGLI SCAMBI COMMERCIALI E DELLA LEGISLAZIONE DOGANALE

27.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI VENERDÌ 24 OTTOBRE 1941-XIX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUNTA FRANCESCO

INDICE

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1941-XIX, n. 494, contenente disposizioni concernenti i beni esistenti in Italia ed appartenenti a persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America, nonché del Regio decreto-legge 23 giugno 1941-XIX, n. 608, relativo a nuove norme in materia di beni appartenenti a persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America (1532)	407
COSTAMAGNA, <i>Relatore</i> - DINI, DELFINO.	
Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee (1602)	409
DELFINO, <i>Relatore</i> .	
Modifiche alla legge 24 febbraio 1941-XIX, n. 186, riguardante i diritti fissi per il rilascio dei certificati di accompagnamento delle merci provenienti dalla Svizzera (1603)	409
GANGEMI, <i>Relatore</i> .	

Pag.

Sono in congedo ordinario i Consiglieri nazionali: Berninzone, Castelli, Cauvin, Dal'Armi, Luxardo, Miori, Montesi, Motolese, Pisenti, Rossi di Montelera, Trapani Lombardo, Usai.

Constata che la Commissione è in numero legale.

DINI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1941-XIX, n. 494, contenente disposizioni concernenti i beni esistenti in Italia e appartenenti a persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America, nonché del Regio decreto-legge 23 giugno 1941-XIX, n. 608, relativo a nuove norme in materia di beni appartenenti a persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America. (1532)

COSTAMAGNA, *Relatore*, pone in rilievo il particolare significato politico di questo provvedimento: trattasi di una misura di ritorsione adottata nei confronti degli Stati Uniti d'America i quali, dallo scorso giugno, hanno proibito ogni sorta di pagamento, di scambio di merci e di denaro, e, in generale, di beni fra cittadini americani e cittadini di nazionalità straniera residenti in America.

In un primo momento, poichè era sembrato che da questa misura fossero esclusi i

La riunione comincia alle 10.30.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo per mobilitazione i Consiglieri nazionali: Angelini, Biscioni, Garbari, Rocca Ladislao.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

cittadini italiani colà residenti, il Governo italiano provvede a limitate misure di ritorsione con il Regio decreto-legge 17 giugno 1941-XIX, n. 494; successivamente, pervenuta notizia che le misure adottate dal Governo americano facevano assoluto divieto di compiere qualsiasi atto di commercio anche ai cittadini italiani laggiù residenti, il nostro Governo, con successivo Regio decreto-legge in data 23 giugno 1941-XIX, n. 608, ha integrato le prime misure con altre più rigorose.

Due sono gli scopi principali del provvedimento in discussione: uno riguarda il divieto di commercio alle persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America, in modo da bloccare i beni e le attività esistenti in Italia e loro appartenenti; l'altro, di consentire il censimento di queste attività e di questi beni, anche nei riguardi di ulteriori eventuali provvedimenti di sequestro o di confisca, in applicazione della legge italiana di guerra, nell'ipotesi che gli Stati Uniti d'America possano diventare nostri nemici.

Il Governo italiano è stato costretto ad adottare questo provvedimento dall'atteggiamento di una potenza che pur si vanta di essere sostenitrice dei principii della democrazia e del diritto universale, e che si atteggia a custode del diritto internazionale. Invece, nell'oscuro ed obliquo comportamento di essa, è facile ravvisare una continua, quotidiana violazione dei più elementari principii di diritto internazionale, a cominciare dai provvedimenti di piena ostilità adottati contro una potenza verso la quale l'America si è dichiarata neutrale.

Le misure contro i beni e gli atti di commercio dei cittadini italiani residenti in America, rivelano la linea di condotta di una politica aggressiva che mira a colpire gli interessi vitali dei popoli nell'esistenza stessa delle loro masse civili, indipendentemente dalle risorse veramente e immediatamente militari di cui uno Stato può disporre. Tali misure, poi, sono tanto più odiose perchè tolgono la possibilità ai connazionali in America di continuare ad aiutare, con le loro sovvenzioni, i propri familiari in Italia. E questo, quando per anni ed anni l'Italia ha dato il fiore del suo sangue al capitalismo anglosassone che aveva incoraggiato i lavoratori italiani a varcare l'oceano per suo vantaggio.

Propone l'approvazione del disegno di legge, e conclude auspicando all'immane vittoria per la quale l'Italia riacquisterà la propria indipendenza economica, in cui consiste la vera sovranità di un popolo. (*Vivi applausi*).

DINI osserva che all'articolo 1 del disegno di legge è detto: « È vietato alle persone di nazionalità italiana... ecc. », mentre all'articolo 3, oltre alle persone di nazionalità italiana, sono mentovate « le associazioni e gli enti di fatto, aventi nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza o la loro sede principale ».

Preferirebbe che le due locuzioni diverse fossero sostituite dalla formula: « persone fisiche e persone giuridiche di nazionalità italiana ».

COSTAMAGNA, *Relatore*, precisa che la parola « persone » usata all'articolo 1 e poi all'articolo 3, comprende tanto le persone fisiche che quelle giuridiche, mentre gli enti di fatto e le associazioni comprendono quegli agglomerati di persone fisiche i quali mancano di personalità giuridica. Questi ultimi non necessitava che fossero inclusi nella dizione dell'articolo 1, il quale fissa il principio generale ponendo il divieto a qualunque italiano del mondo di pagare, mentre l'articolo 3 si preoccupa di specificare, in dettaglio, quali persone, associazioni o enti devono presentare la denuncia scritta dei debiti verso persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America, e dei titoli, valori e beni appartenenti alle stesse persone e da esse detenuti.

DINI richiama l'attenzione sulla portata pratica del divieto a persone ed enti italiani residenti all'estero di pagare crediti a cittadini americani anch'essi residenti all'estero.

COSTAMAGNA, *Relatore*, ritiene che i due articoli debbano essere lasciati invariati, poichè l'articolo 1 riguarda in genere le persone di nazionalità italiana, tanto in Italia come all'estero; l'articolo 3 riguarda, invece, le persone di nazionalità italiana aventi nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza, o la loro sede principale.

DELFINO rileva come l'articolo 1 faccia un'affermazione di principio nei riguardi di qualsiasi persona, fisica o morale, che abbia nazionalità italiana, e che sia debitrice verso persone di nazionalità statunitense, mentre l'articolo 3 riguarda precisamente le modalità di esecuzione del principio stesso.

Non v'era bisogno, per tali ragioni, che all'articolo 1 fossero menzionate le associazioni di fatto, giacchè queste realizzano i loro atti di pagamento soltanto attraverso le persone fisiche di cui sono composte, persone fisiche che vengono colpite dal divieto dello stesso articolo 1.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee. (1602)

DELFINO, *Relatore*, riferisce come il disegno di legge in esame risulti di tre articoli. Il primo di essi concerne la temporanea importazione di strisce di pellicola sensibilizzata e delle relative strisce di carta rossa, per essere confezionate in bobine per fotografie. Ritene che il provvedimento debba approvarsi perchè procura un sensibile beneficio economico alla Nazione, dato il cospicuo numero di operai impiegati in questa industria.

Il secondo articolo riguarda l'importazione temporanea dei linters idrofilizzati per la fabbricazione di fibra artificiale all'acetato di cellulosa e per la fabbricazione della fibra stessa al cuproammonio. Il provvedimento ha un valore più che altro teorico, giacchè il materiale non si può attualmente importare in Italia, e potrà cominciare, dunque, a valere praticamente soltanto per il dopo-guerra.

Col terzo articolo viene a prorogarsi la concessione della temporanea esportazione dei tessuti tipo popeline, per essere rifiniti. Fa notare, a questo riguardo, come il provvedimento si estenda praticamente a un'unica ditta operante in Italia e che ha delle interesse in Svizzera, dove gli articoli, però, non sono tutti riesportati, restando il grosso in Italia.

Ma poichè anche questa disposizione ha un valore quasi soltanto teorico e il termine della proroga non è molto lontano, ritiene che tutti e tre gli articoli si possano senz'altro approvare, salvo a ridiscutere sul terzo punto al momento opportuno.

PRESIDENTE pone a partito gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 24 febbraio 1941-XIX, n. 186, riguardante i diritti fissi per il rilascio dei certificati di accompagnamento delle merci provenienti dalla Svizzera. (1603)

GANGEMI, *Relatore*, riferisce che col disegno di legge in esame vengono apportate alcune varianti alla legge 24 febbraio 1941-XIX, n. 186, riguardante i diritti fissi per il rilascio dei certificati di accompagnamento delle merci provenienti dalla Svizzera, in transito per l'Italia.

La prima di queste varianti modifica la misura del diritto fisso allo scopo di mantenere un opportuno parallelismo con le misure analoghe adottate dalla Germania, per meglio proporzionare l'ammontare della tassa al valore della merce.

La seconda stabilisce che i diritti fissi saranno d'ora in poi percepiti mediante marche consolari, mentre fino ad oggi questi gettiti venivano percepiti dall'addetto commerciale della nostra Legazione a Berna. Le ragioni del provvedimento discendono da superiori esigenze della contabilità generale dello Stato.

Con la terza variante, la nostra finanza si mette, anche per l'avvenire, sullo stesso piano di tassazione delle merci svizzere in transito per la Germania.

La disposizione prevede infatti la delega al Governo di poter modificare, a mezzo di decreto Reale, l'importo dei diritti fissi nel caso, per esempio, che la Legazione germanica di Berna modifichi le proprie tariffe.

Si tratta, in sostanza, di tre modificazioni alla legge vigente, una di carattere contabile, una di carattere amministrativo e una di previggenza, con le quali la legge stessa viene adeguata alle necessità della situazione. Propone, quindi, che il disegno di legge sia approvato.

PRESIDENTE pone a partito gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

La riunione termina alle 11.20.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1941-XIX, n. 494, contenente disposizioni concernenti i beni esistenti in Italia ed appartenenti a persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America, nonchè del Regio decreto-legge 23 giugno 1941-XIX, n. 608, relativo a nuove norme in materia di beni appartenenti a persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America. (1532)

ARTICOLO UNICO.

Sono convertiti in legge il Regio decreto-legge 17 giugno 1941-XIX, n. 494, contenente disposizioni concernenti i beni esistenti in Italia ed appartenenti a persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America, ed il Regio decreto-legge 23 giugno 1941-XIX, numero 608, relativo a nuove norme in materia di beni appartenenti a persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America, nel seguente nuovo testo coordinato:

Art. 1. — È vietato alle persone di nazionalità italiana, le quali siano debtrici, a qualunque titolo, di somme di denaro verso persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America, ovunque queste si trovino, ovvero siano tenute alla consegna, a favore di dette persone, di titoli, valori, od altri beni, di provvedere al pagamento ed alla consegna suindicati.

Eguale divieto si applica agli stranieri, aventi la loro residenza in Italia, od anche, se residenti altrove, per i titoli, valori ed altri beni, da essi detenuti nel territorio dello Stato.

Il divieto di cui al primo comma del presente articolo non si applica alle persone di nazionalità italiana residenti negli Stati Uniti d'America.

Art. 2. — È nullo di pieno diritto qualsiasi atto di disposizione, compiuto da persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America in ordine ai crediti, titoli, valori e beni indicati nell'articolo precedente, nonchè sui

beni immobili esistenti nel territorio dello Stato, ad esse appartenenti.

Art. 3. — Le persone di nazionalità italiana, nonchè le associazioni e gli enti di fatto, aventi nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza o la loro sede principale, devono presentare alla più vicina filiale della Banca d'Italia — quale cassiera dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero — denuncia scritta dei debiti, anche se tuttora non liquidi ed esigibili, verso persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America, nonchè dei titoli, valori ed altri beni appartenenti alle stesse persone e da esse detenuti.

Sono tenuti inoltre alla stessa denuncia, anche quando non ricorrono le condizioni previste nel comma precedente, le persone di qualsiasi nazionalità per i titoli, valori ed altri beni appartenenti a persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America, da esse detenuti nel territorio dello Stato e per i debiti verso dette persone, afferenti ad attività commerciali da esse ivi esercitate.

La denuncia di cui ai commi precedenti deve essere fatta entro 20 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e, per le obbligazioni sopravvenute, dalla data in cui queste siano sorte.

Art. 4. — In casi di comprovata necessità o per altri speciali motivi possono essere autorizzati pagamenti ed operazioni in deroga alle disposizioni del presente decreto.

Art. 5. — Chiunque effettua pagamenti o consegne di beni in contravvenzione alle disposizioni del presente decreto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa pari al quintuplo della somma pagata o del valore dei beni consegnati ed in ogni caso non inferiore a lire 10.000.

Chiunque partecipa o comunque dà esecuzione alle operazioni indicate nell'articolo 2 è punito, salvo che non ricorra l'ipotesi preveduta nel comma precedente, con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire 3000.

Chiunque, essendovi tenuto, omette di fare la denuncia preveduta nell'articolo 3 nel ter-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

mine ivi stabilito, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 3000. La pena è della reclusione fino a sei mesi e della multa fino a lire 6000 quando la denuncia sia stata presentata ma contenga false indicazioni.

Art. 6. — Con decreti Reali, emanati ai sensi dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta dei Ministri per le finanze e per gli scambi e per le valute, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le corporazioni, possono essere dettate norme in materia di beni appartenenti a persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America o comunque per disciplinare gli interessi di dette persone in Italia anche in deroga alle disposizioni già emanate e possono essere stabilite sanzioni penali nei limiti massimi di quelle indicate nell'articolo 6 del Regio decreto-legge 17 giugno 1941-XIX, n. 494.

Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee. (1602)

ART. 1.

Alle merci ammesse alla temporanea importazione per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al Regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

QUALITÀ DELLA MERCE	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla temporanea importazione	Termine massimo per la riesportazione
Strisce di pellicola sensibilizzata e relative strisce di carta rosso-nera.	Per essere confezionate in bobine per fotografia (concessione valevole fino al 31 dicembre 1942).	Illimitata	Sei mesi
Custodie di lamiera di ferro.	Per essere riesportate con le bobine ottenute dalle strisce di pellicola e di carta rosso-nera temporaneamente importate (concessione valevole fino al 31 dicembre 1942).	Illimitata	Sei mesi

ART. 2.

La temporanea importazione dei linters idrofilizzati per la fabbricazione di fibra artificiale all'acetato di cellulosa, prevista dal Regio decreto-legge 22 gennaio 1931-IX, n. 66, convertito nella legge 9 aprile 1931-IX, numero 455, e prorogata, da ultimo, con la legge 25 luglio 1941-XIX, n. 901, è estesa, per la stessa durata, alla fabbricazione di fibra artificiale al cuproammonio.

ART. 3.

È prorogata fino al 31 dicembre 1942-anno XXI, alle stesse condizioni previste dal provvedimento originario, la temporanea esportazione dei tessuti di cotone « tipo popeline » rigati fantasia contenenti in catena o in trama fili tinti, oppure rigati, lisci con armatura di semplice tela o di raso od operati per effetto di ratières o di jacquard: per essere rifiniti.

(Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1930, convertito nella legge 31 gennaio 1938-XVI, n. 44, legge 19 maggio 1939-XVII, n. 731, e legge 13 agosto 1940-XVIII, n. 1222).

ART. 4.

La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Modifiche alla legge 24 febbraio 1941-XIX, n. 186, riguardante i diritti fissi per il rilascio dei certificati di accompagnamento delle merci provenienti dalla Svizzera. (1603)

ART. 1.

I certificati d'accompagnamento relativi a merci svizzere in transito per l'Italia, nei casi nei quali siano obbligatori in seguito ad accordi tra il Governo italiano e quello elvetico, sono soggetti, quando la merce superi il valore di franchi svizzeri 200, ad un diritto fisso nella misura risultante dalla seguente tabella:

da franchi svizzeri 201 fino a franchi svizzeri 1,000 . .	Lire oro 0.70
da franchi svizzeri 1,001 fino a franchi svizzeri 10,000 . .	» 3.55
da franchi svizzeri 10,000 . .	» 7.10

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 2.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i diritti fissi stabiliti in base al precedente articolo 1 verranno percepiti mediante marche consolari.

ART. 3.

I diritti fissi di cui al precedente articolo 1 potranno essere modificati con decreto Reale

ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro per gli affari esteri d'intesa con il Ministro per le finanze e con il Ministro per gli scambi e per le valute.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI